

L'OPINIONE

BILANCIO

Ristrutturazioni societarie e contabilità: impatti pratici dell'OIC 4

di Raffaele Marcello | 10 LUGLIO 2025

L'OIC 4 stabilisce le regole per la contabilizzazione delle fusioni e scissioni, inclusi i criteri per la valutazione delle attività e passività, la determinazione del valore della partecipazione, e la formazione del bilancio. Il Principio contabile dettaglia la procedura da seguire, ricalcando le disposizioni del Codice civile e fornendo indicazioni specifiche sulla redazione del bilancio, sia per la società incorporante/acquirente che per le società oggetto di fusione/scissione.

L'OIC 4 rappresenta il riferimento contabile nazionale per la **contabilizzazione delle operazioni di fusione e scissione**, delineando un impianto coerente con le disposizioni civilistiche e interpretando le esigenze di chiarezza, comparabilità e trasparenza nei bilanci delle società coinvolte.

La **fusione**, in particolare, costituisce una forma di concentrazione aziendale che produce un'unificazione giuridico-patrimoniale delle entità partecipanti, mentre la **scissione**, inversamente, determina una suddivisione del patrimonio in favore di una o più entità beneficiarie. Tali operazioni, oltre al rilevante impatto organizzativo e fiscale, presentano numerose implicazioni contabili, specialmente in presenza di differenze da concambio e da annullamento che richiedono un corretto trattamento in bilancio per evitare distorsioni nella rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale.

Le fusioni si distinguono in **fusione propria**, che comporta l'estinzione delle società partecipanti con la nascita di una nuova entità giuridica, e **fusione per incorporazione**, in cui una società preesistente assorbe una o più società. Analogamente, le **scissioni** possono essere **totali**, **parziali** o **asimmetriche**.

L'OIC 4 dettaglia le **tappe procedurali delle operazioni**, dalla redazione del progetto alla stipula dell'atto, includendo le relazioni di congruità, il deposito dei documenti e le decisioni assembleari. L'efficacia dell'operazione, sia sul piano giuridico sia contabile, decorre generalmente dalla data di iscrizione dell'atto presso il Registro delle imprese, fatta salva la possibilità di posticiparne o anticiparne gli effetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Uno degli snodi più delicati riguarda la **contabilizzazione delle differenze**.

Le **differenze da concambio** emergono quando il valore contabile della società incorporata o scissa non coincide con l'aumento di capitale deliberato. Se **positive**, generano un avanzo di fusione da iscrivere in una riserva di patrimonio netto; se **negative**, un disavanzo che può riflettere plusvalori latenti o avviamento.

Le **differenze da annullamento** si verificano nelle fusioni infragruppo, quando l'incorporante possiede già partecipazioni nella incorporata. Se **positive**, possono derivare da acquisto vantaggioso o previsione di oneri futuri; se **negative**, riflettono un costo eccessivo d'acquisizione o minusvalenze latenti.

Il **disavanzo** deve essere imputato prioritariamente agli elementi patrimoniali rivalutabili, e solo in seconda battuta può essere trattato come avviamento ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. Se non giustificato da valore economico, va svalutato o portato a perdita. Il Principio distingue con chiarezza anche tra le differenze che hanno natura sostanziale e quelle che derivano da mere impostazioni formali: un disavanzo derivante da un eccessivo valore contabile della partecipazione, ad esempio, deve essere eliminato in contropartita a riserve, mentre un avanzo realistico può essere mantenuto nel patrimonio netto. In ogni caso, l'obiettivo è garantire che il bilancio della società incorporante rispecchi fedelmente la realtà economica post-operazione, senza generare utili fittizi o nascondere perdite latenti.

Nel **bilancio consolidato**, la fusione non modifica l'area di consolidamento, ma richiede coerenza tra le imputazioni contabili precedenti e quelle successive. L'OIC 17 richiede che i valori correnti e l'avviamento iscritti in sede di acquisizione siano mantenuti anche nel bilancio della società risultante dalla fusione. La mancata riconciliazione, specie se l'acquisizione è avvenuta anni prima, può generare difficoltà nella rappresentazione contabile.

Occorre dunque prestare particolare attenzione all'**allineamento** tra le logiche del bilancio individuale e quelle del bilancio consolidato, evitando duplicazioni o cancellazioni di valori che possano alterare la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale del gruppo. Tale esigenza di coerenza è particolarmente rilevante in presenza di operazioni di ristrutturazione infragruppo, dove la finalità è spesso quella di semplificare l'organigramma societario senza alterare la sostanza economica complessiva.

Le **scissioni**, analogamente, generano effetti simili, con trasferimento di attività e passività alle beneficiarie, riduzione del patrimonio netto della scissa e contabilizzazione di aumenti di capitale. Le scissioni **asimmetriche** richiedono particolare attenzione nella valutazione dell'equilibrio del concambio. In entrambe le operazioni, occorre un esame approfondito delle componenti attive e passive e del valore equo delle partecipazioni per evitare trattamenti contabili distorsivi.

Diventa sempre più rilevante garantire la **coerenza tra valori contabili e fiscali**, soprattutto alla luce degli effetti retroattivi ammessi dalle norme civilistiche e delle regole fissate dall'art. 172 del TUIR, che disciplinano con rigore l'utilizzo delle riserve e il riconoscimento dell'avviamento ai fini fiscali.

Sebbene l'impianto dell'OIC 4 risulti articolato e coerente, persistono **spazi interpretativi** in merito alla classificazione delle differenze emerse, alla determinazione del *fair value* e alla riconciliazione tra bilanci individuali e bilancio consolidato. In sede applicativa, risulta essenziale un approccio documentato e prudente, orientato alla coerenza contabile e al rispetto delle norme, per evitare distorsioni rappresentative e rischi di contestazione.

In particolare, nelle operazioni infragruppo è fondamentale la corretta imputazione dell'eventuale **avviamento** già presente nel consolidato, evitando duplicazioni di valore o sottostime che possano compromettere la veridicità del bilancio. Va inoltre considerata la possibilità che le differenze contabili derivino da **errori valutativi nelle partecipazioni ante fusione**, che devono essere analizzati e, se necessario, rettificati prima dell'operazione.

La **decorrenza degli effetti** delle operazioni di fusione e scissione rappresenta un'altra delle aree più delicate dal punto di vista operativo. L'efficacia giuridica resta ancorata alla data dell'ultima iscrizione dell'atto presso il Registro delle imprese, mentre quella contabile e fiscale può, nei limiti consentiti, essere retrodatata per esigenze di semplificazione e continuità. In ambito contabile, l'OIC 4 prevede che le attività e le passività siano iscritte nel bilancio della società risultante ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia dell'operazione, rendendo necessario, in molti casi, predisporre una situazione contabile straordinaria (bilancio di apertura) che fotografi lo stato patrimoniale al momento dell'unificazione.

Dal lato fiscale, la **retrodatazione degli effetti** è ammessa per finalità reddituali, purché non interferisca con periodi d'imposta già chiusi. In mancanza di tale opzione, la società incorporata o scissa sarà tenuta alla determinazione autonoma del risultato imponibile per il periodo interinale, con tutti i connessi obblighi dichiarativi in capo alla beneficiaria o incorporante.

In un'ottica di aggiornamento sistematico, meritano particolare attenzione le recenti modifiche al Codice civile introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025 in materia di **scissione mediante scorporo**. La novella ha riformulato gli artt. 2506, comma 1, e 2506-bis c.c., prevedendo che la scissione possa realizzarsi con l'assegnazione dell'intero patrimonio – o di parte di esso – a una o più società, anche preesistenti, con contestuale attribuzione delle azioni o quote alle società scisse. Viene inoltre eliminato il riferimento alla continuazione dell'attività, ritenuto non essenziale ai fini della qualificazione giuridica dell'operazione.

La nuova disciplina, ispirata alla prassi notarile e orientata alla **semplificazione**, si caratterizza anche per la soppressione dell'obbligo di redigere la relazione degli amministratori e degli esperti sul rapporto di cambio, nonché per l'eliminazione del diritto di recesso e dell'indennizzo. Tali previsioni si spiegano alla luce della circostanza che, nelle ipotesi di scorporo, le partecipazioni della beneficiaria sono assegnate alla scissa medesima, con effetti sostanzialmente neutri per i soci.

L'impatto contabile di tali modifiche è tutt'altro che trascurabile, soprattutto in relazione alla determinazione delle differenze da concambio e all'iscrizione delle partecipazioni ricevute, imponendo una puntuale applicazione dei criteri previsti dall'OIC 4 e un'adeguata informativa nella nota integrativa.

Un ulteriore aspetto di rilievo concerne anche l'**informativa da fornire in bilancio**: l'OIC 4 richiede che siano chiaramente illustrate le modalità contabili adottate, la tipologia delle differenze generate dall'operazione straordinaria e i criteri utilizzati per la loro rilevazione, in modo da assicurare un livello adeguato di trasparenza nei confronti degli *stakeholder*. Anche la relazione degli amministratori dovrà essere puntuale nel motivare le scelte operate, specie in presenza di scostamenti significativi rispetto ai valori storici.